

REGOLAMENTO DISCIPLINA FSGC

VECCHIO TESTO	TESTO NUOVO MODIFICATO
<p data-bbox="197 443 898 544">TITOLO II ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA</p> <p data-bbox="488 587 613 619">Art. 20</p> <p data-bbox="324 655 779 687">(Modalità di svolgimento)</p> <p data-bbox="147 730 949 1082">1. La Commissione d'Appello Federale è convocata dal Segretario della stessa entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e prende visione del ricorso stesso, convoca le parti in causa per il contraddittorio, se richiesto o ritenuto opportuno, dopodiché adotta una propria sentenza definitiva sulla questione in oggetto.</p> <p data-bbox="147 1118 949 1326">2. La sentenza finale può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente in merito, con divieto peraltro di inasprimento di sanzioni a carico del ricorrente o di interessati al ricorso.</p>	<p data-bbox="1019 443 1720 544">TITOLO II ORGANI DELLA DISCIPLINA SPORTIVA</p> <p data-bbox="1303 587 1429 619">Art. 20</p> <p data-bbox="1140 655 1594 687">(Modalità di svolgimento)</p> <p data-bbox="978 730 1760 1118">1. La Commissione d'Appello Federale è convocata dal Segretario della stessa entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e prende visione del ricorso stesso, convoca le parti in causa per il contraddittorio, se richiesto o ritenuto opportuno, dopodiché adotta una propria sentenza definitiva sulla questione in oggetto, limitatamente alle parti della decisione specificatamente impugnate.</p> <p data-bbox="978 1161 1760 1326">2. La sentenza finale può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente in merito, con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei</p>

reclamanti o dei soggetti interessati al ricorso.

Norma Transitoria.

Le modifiche ai commi 1 e 2 dell'art. 20 si applicano ai ricorsi proposti avverso decisioni pubblicate successivamente alla data della loro entrata in vigore.

Le nuove disposizioni di cui all'art. 20, approvate dal Consiglio Federale nella seduta del 27 luglio 2017 entrano in vigore dal 7 agosto 2017, data della pubblicazione della presente modifica.